2025/1231

20.6.2025

DECISIONE n. 1/2025 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA Q), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 19 giugno 2025

per quanto riguarda le disposizioni sul livello e le condizioni dell'accesso concesso da una parte alle navi dell'altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2038 [2025/1231]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), e la decisione del consiglio di partenariato del 18 giugno 2025 che interpreta tale articolo,

considerando quanto segue:

(1) Il periodo di adeguamento di cui all'allegato 38 dell'accordo, durante il quale ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per svolgervi attività di pesca, terminerà il 30 giugno 2026.

(2) A norma dell'articolo 500, paragrafo 1, dell'accordo, che si applicherà dopo il 30 giugno 2026, ciascuna parte è tenuta a concedere alle navi dell'altra parte l'accesso alle proprie acque nelle sottozone CIEM di pertinenza per svolgervi attività di pesca nell'anno in questione, al livello e alle condizioni stabiliti nelle consultazioni annuali, purché siano stati concordati i TAC.

(3) Le parti concordano di fissare disposizioni relative al livello e alle condizioni di accesso dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2038, da ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell'articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell'accordo per consentire l'accesso pluriennale alle rispettive acque per svolgervi attività di pesca durante tale periodo, anche in caso di TAC provvisori fissati a norma dell'articolo 499 dell'accordo.

(4) La presente decisione lascia impregiudicate le rispettive quote delle parti di cui agli allegati 35 e 36 per il 2026 e gli anni successivi nonché le disposizioni dell'allegato 37 dell'accordo.

(5) Nell'intesa comune del 19 maggio 2025, la Commissione europea e il Regno Unito hanno preso atto dell'accordo politico che ha portato al pieno accesso reciproco alle acque per la pesca fino al 30 giugno 2038,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione fissa le disposizioni relative al livello e alle condizioni dell'accesso concesso da una parte alle navi dell'altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque, da ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell'articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell'accordo. Si precisa che la presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 500, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 2

1. A condizione che le parti abbiano concordato i TAC, una parte concede alle navi dell'altra parte:

a) pieno accesso alle attività di pesca relative agli stock elencati nell'allegato 35 e nell'allegato 36, tabelle A, B e F, dell'accordo nelle ZEE reciproche e nelle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g a un livello che sia ragionevolmente commisurato alle rispettive quote di TAC delle parti;

b) pieno accesso alle attività di pesca relative agli stock fuori contingente nelle ZEE reciproche e nelle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g a un livello che sia almeno corrispondente al quantitativo medio pescato da tale parte nelle acque dell'altra parte nel periodo 2012-2016.

Ai fini delle lettere a) e b), il pieno accesso alle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g per svolgervi attività di pesca è concesso alle navi aventi diritto nella misura in cui le navi aventi diritto di ciascuna parte avevano accesso a tali acque al 31 dicembre 2020. Il termine "nave avente diritto" ha lo stesso significato di "nave avente diritto" di cui all'articolo 500, paragrafo 4, e quale definita ai fini dell'articolo 500, paragrafo 4, lettera c).

2. L'accesso di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso anche se uno stock elencato nell'allegato 35 o nell'allegato 36, tabelle A e B, rimane senza un TAC concordato al 20 dicembre di un dato anno e se ciascuna parte ha fissato un TAC provvisorio a norma dell'articolo 499 dell'accordo. Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per l'accesso di cui al paragrafo 1, lettera b), per la pesca di stock fuori contingente.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprendono gli impegni finanziari e i trasferimenti di contingenti tra le parti.

Articolo 3

Per motivi di trasparenza, le parti possono includere le disposizioni di cui all'articolo 2 nei verbali scritti delle consultazioni annuali in materia di pesca di cui all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. Essa cessa di applicarsi il 30 giugno 2038, a meno che il comitato specializzato per la pesca non adotti una decisione di proroga.

Fatto a Bruxelles e a Londra, 19 giugno 2025

Per il comitato specializzato per la pesca
I copresidenti
Eva María CARBALLEIRA FERNANDEZ
Mike DOWELL